

# LEGGE REGIONALE

## SULLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE CHE OPERANO IN REGIME DI ZONA FRANCA

Premesso che con la realizzazione delle zone franche si cerca di rilanciare economicamente le zone depresse e sottosviluppate dell'Unione Europea e che per quanto riguarda la zona franca istituita in Sardegna vengono perseguiti esclusivamente i seguenti fini:

- 1) piena occupazione
- 2) attrazione investimenti
- 3) promozione afflusso valute pregiate
- 4) creazione condizioni di favore per investimenti in nuove tecnologie (know-how)
- 5) installazione di attività manifatturiere i cui prodotti siano destinati alla riesportazione
- 6) protezione attività locali operanti sul mercato interno
- 7) qualificazione delle forze lavoro locali sui nuovi mestieri in zona franca
- 8) utilizzazione prioritaria materie prime e prodotti locali (art. 251 DPR n.43/1973)
- 9) applicazione disposizioni Legge 762/1973 sui diritti speciali riservati ai Comuni della Sardegna e applicati sui beni al consumo riservati alla popolazione residente in esenzione da dazi doganali, Iva ed Accise;

- in conformità a quanto previsto della Direttiva Comunitaria :

**A) del Consiglio del 4 marzo 1969 n. 69/75/CEE (art. 1)** che prevede l'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme (armonizzazione) delle disposizioni legislative e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, e tal fine si premura di fornire la seguente definizione giuridica delle stesse :

“ individuate come vaste zone territoriali comprensive di città e villaggi, che godono per motivi storico-economico e sociali di benefici fiscali riservati alla popolazione residente, e dove le merci che si trovano nell'ambito di detti territori, sono considerate fuori dalla Comunità Economica Europea (attuale Unione Europea) ai fini dell'applicazione di dazi doganali e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente “;

**B) del Consiglio del 4 marzo 1974 n. 74/147/CEE (premesse e art.1)** dove si prevede che il regime di perfezionamento attivo effettuato nelle zone franche non costituisce pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari, direttiva emanata in conformità a quanto previsto;

**C) all'art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la Legge n.1203/1957** con la quale era stata istituita la Comunità Economica Europea, articolo (92) dove si precisava che "sono compatibili con il mercato comune - e pertanto non sono considerati aiuti di Stato - gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, o si abbia una grave forma di sottooccupazione" principi che risultano rafforzati dall'art. 234 dello stesso Trattato dove si prevede che la Comunità Economica Europea si impegna a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso (1957);

**D) sesta direttiva 77/388/CEE ( tutt'ora in vigore) dove all'art. 1** si prevede che gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il loro attuale regime dell'IVA ( imposta valore aggiunto) alle disposizioni contenute nella stessa direttiva, in particolare l'art. 16 della suddetta direttiva **77/388/CEE** , **in combinato disposto con la direttiva 91\680\CEE del Consiglio del 16.12.1991** (tutt'ora in vigore) **prevede che "non si considera sottoposto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e ai dazi doganali un bene che viene immesso in un territorio sottoposto al Regime di Zona Franca ai sensi della Direttiva n° 69/75/CEE del Consiglio e della Direttiva 69/74/CEE.**

- **Nel rispetto dei seguenti regolamenti CEE :**

- **N° 2504\88 del Consiglio del 25.07.88, (art. 7)** dove si prevede che in una Zona Franca è autorizzata qualsiasi attività di natura Industriale, Commerciale, di Prestazione di Servizi in totale assenza di controlli da parte dell'autorità doganale, fatta salva l'azione volta a garantire:

- l'osservanza della normativa applicabile alle zone franche e ai depositi franchi, nonché il controllo delle merci, l'autenticità dei documenti, l'esame della contabilità, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo delle persone, l'esecuzione di indagini amministrative ed altri atti affini, e che gli operatori che effettuano attività economiche nelle zone franche quali: magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto, sono tenuti ad osservare la tenuta di una contabilità di magazzino semplificata in caso di immissione in libera pratica, con decorrenza dal 1° gennaio come termine iniziale di applicazione del regolamento in parola.

Che gli Stati membri comunicano alla Commissione le zone franche che costituiscono o che essendo già costituite cominciano a funzionare, e i depositi franchi di cui autorizzano la creazione ed il funzionamento, qualunque sia la denominazione.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C ( art. 3).

- Ogni operatore, prima di cominciare ad esplicare le sue attività all'interno di una zona franca o di un deposito franco, deve ottenere dall'autorità doganale il

riconoscimento della contabilità di magazzino, e la domanda va presentata all'autorità doganale designata dallo Stato Membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

- **N° 2562/90 della Commissione del 30.07.90**

- **N° 2913/92 del Consiglio art. 176** dove si prevede che nelle Zone Franche o nei depositi franchi chiunque può esercitare attività di Magazzinaggio, Lavorazione, Trasformazione, Vendita o Acquisto di merci, deve tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall'autorità doganale.

- **N° 2454\93 della Commissione** che fissa le disposizioni di applicazione del Regolamento n. 2913/92 del Consiglio, sui territori in regime di zona franca.

- Considerato che ai sensi e agli effetti dei suddetti regolamenti è stata autorizzata con il D.Lgs n.75/1998 la costituzione di una zona franca estesa a tutto il territorio della Regione Sardegna;

- Vista la delibera del \_\_\_\_\_ con la quale è stato istituito il Consorzio denominato "Sardegna Free Zone" quale ente gestore della Zona Franca, si prevede:

#### Art. 1

I redditi delle Società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del DPR n.600/1973, e delle imprese minori in contabilità ordinaria che si costituiscono – nella Zona Franca della Regione Sardegna – per la realizzazione di nuove iniziative produttive, o per il miglioramento di quelle esistenti, sono esenti dall'imposta sui redditi per cinque anni rinnovabili per altri cinque anni a condizione che procedano all'assunzione di personale residente nell'isola in misura proporzionale alla dimensione dell'impresa che si intende realizzare o ristrutturare

I suddetti benefici fiscali risultano disciplinati dagli artt. 7, 8, 8bis, 30, 38/bis, 67, 68 e 69 del DPR n.633/1972, disciplina confermata dalla Risoluzione Ministeriale, Ministero Finanze, direzione centrale dei servizi doganali n.289/VII del 20.01.1994, che recita (Estratto): *"A norma dell'art. 67 (...) è consentita l'immissione in libera pratica in Italia, con sospensione dell'IVA di beni importati per essere immessi in un deposito doganale. L'art. 50 comma 8 del D.L. n.331/93, convertito nella Legge n.427/93, al comma 8 assimila ai depositi non doganali autorizzati, ai fini dell'ottenimento della sospensione dell'imposta, i depositi doganali i depositi franchi ed i punti franchi...."*

Il comma 8 dell'art. 50, è stato abrogato dall'art. 1 co. 2 lett h della Legge n.28/1997 che però, alla lettera i) ha aggiunto l'art. 50 bis al suddetto D.L. n.331/93, articolo che amplifica e precisa le modalità di gestione dei depositi IVA precisando al 4° comma, che le operazioni di prestazione di servizi, di perfezionamento attivo e le manipolazioni usuali possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, con le modalità previste dal regolamento di gestione dei depositi IVA emanato con D.M. n.419 del 20 ottobre 1997 pubblicato sulla G.U. n. 283 del 4 dicembre 1997.

L'esenzione compete a condizione che i redditi prodotti siano accantonati nella misura del 50% in apposito fondo dell'attivo disponibile, esclusivamente per la copertura di perdite di esercizio e per l'acquisto di beni strumentali.

L'utilizzo del fondo per scopi diversi comporta la perdita dei benefici con effetto retroattivo alla data di inizio dell'attività.

I fondi residui all'atto di cessazione dell'attività sono fissati con l'aliquota vigente nel periodo d'imposta della cessazione.

Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'esenzione di cui al presente articolo, non è dovuta la maggiorazione di conguaglio.

## Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge per la realizzazione delle infrastrutture della zona franca su tutto il territorio della Regione Sardegna e valutata in Euro \_\_\_\_\_ si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo \_\_\_\_\_ dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 2013.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.